

TI_GERICHTE 52.1997.298 vom 3. Februar 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-02-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.298

FR: TI_GERICHTE 52.1997.298 du 3 février 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1997.298 del 3 febbraio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.02.1998 52.1997.298 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.02.1998 52.1997.298 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.02.1998 52.1997.298

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.97.00298 Lugano 3 febbraio 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi segretario: Thierry Romanzini, vicecancelliere statuendo sul ricorso 17 ottobre 1997 di _____, contro la risoluzione 8 ottobre 1997 (n. 5140) del Consiglio di Stato che annulla la condizione di cui al punto 5 della decisione 15 luglio 1997 del Municipio di _____ in materia di licenza edilizia (verifica dei termini tra i fondi n. _____ e _____ RFP tramite un geometra catastale prima dell'inizio dei lavori con spese a carico dei confinanti); richiamato l'art. 48 PAMM; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 27 gennaio 1993 fu concesso a _____ un permesso di costruzione per un muro di sostegno e divisione in pietrame tra il suo fondo n. _____ e il n. _____ RFP di _____ con a suo carico le relative spese per il controllo dei termini, con bollinatura o picchettatura, da eseguirsi da un geometra revisore e seguito da un sopralluogo in contraddittorio con il confinante ed il tecnico comunale; che al municipio di _____, _____ ha inoltrato il 22 maggio 1997 una notifica relativa alla sistemazione con ampliamento del deposito pollaio situato sulla propria part. n. _____; che a tale intervento si è opposto _____ sostenendo che l'ampliamento postulato superava quanto ammesso per gli edifici accessori tanto da invadere la sua proprietà al n. _____; che il municipio ha parzialmente accolto il 15 luglio 1997 l'opposizione e rilasciato la licenza edilizia, le misure non dovendo però superare i m. 6.00 previsti per le costruzioni accessorie; che ha invece considerato lo sconfinamento questione di natura civile da risolvere direttamente dagli interessati e imposto la verifica della terminazione tramite un geometra revisore prima dell'inizio dei lavori con spese a carico dei confinanti (condizione n. 5); che con ricorso 28 luglio 1997 _____ ha impugnato la decisione municipale davanti al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della condizione concernente la ripartizione sulle spese del geometra, le stesse dovendo andare a carico dell'istante come avvenuto nei suoi confronti il 27 gennaio 1993; che con decisione 8 ottobre 1997, il Consiglio di Stato ha annullato la risoluzione municipale relativa alla condizione censurata, la controversia essendo di chiara natura civilistica e andava pertanto proposta al giudice ordinario; che contro tale giudizio _____ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo sostenendo che la

censura era limitata alla questione a sapere chi fosse tenuto al pagamento delle spese, invocando pure la parità di trattamento con quanto impostogli il 27 gennaio 1993; che il ricorso non è stato intimato alle controparti; considerato, in diritto che giusta l'art. 48 PAmM l'autorità di ricorso può respingere immediatamente le impugnative inammissibili o manifestamente infondate; che in concreto l'Esecutivo cantonale ha accertato, per il diritto pubblico ai fini edificatori (art. 2 cpv. 1 LE), la disponibilità di _____ del fondo dedotto in edificazione; che l'insorgente non pretende che il controllo delle terminazioni disposto dal municipio sia superato dalla situazione catastale da tempo vigente; che la licenza edilizia non pregiudicando i diritti dei terzi (art. 2 cpv. 3 LE), il Governo ha giustamente indicato la competenza del giudice ordinario per le contestazioni vertenti sulla verifica dei confini delle due proprietà (RDAT 1984 n. 57); che l'autorità cantonale ha altresì correttamente proceduto ad annullare la condizione relativa all'obbligo del controllo da parte del geometra catastale dei confini prima dell'inizio dei lavori come pure, vista la stretta connessione, il conseguente problema della ripartizione delle spese; che l'esito negativo del gravame è ulteriormente suffragato dall'incompetenza di questo Tribunale (art. 60 PAmM) a statuire su ricorsi aventi per oggetto provvedimenti adottati dal geometra revisore nell'ambito della tenuta a giorno della misurazione catastale (sulle spese: cfr. TRAM, sentenza dell'8 aprile 1997 in re R. consid. 3). che così stando le cose il ricorso va quindi respinto in limine siccome, nella misura in cui esso è ricevibile, risulta manifestamente infondato; che, visto quanto precede, il gravame non necessita ulteriore disamina; che, viste le circostanze del caso, si prescinde dal prelievo di tassa e spese di giustizia; visti gli art. 2 LE; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto siccome manifestamente infondato. 2. Non si prelevano tasse né spese. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.